

## REGOLAMENTO (CEE) N. 111/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1993

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 15 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (\*\*), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (\*\*), i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 (\*\*), stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 15 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo di intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n.

1836/82, per la rivendita sul mercato interno di 15 000 t di segala panificabile da esso detenute.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 2 febbraio 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 aprile 1993.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento tedesco

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung  
(Balm) Adickesallee 40  
D-6000 Frankfurt am Main  
(telex 4-11475, 4-16044).

*Articolo 3\**

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(\*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
(\*\*) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.  
(\*) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.  
(\*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.  
(\*) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.  
(\*) GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.